



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI  
PROVINCIA DI SIENA

POLIZIA MUNICIPALE

**Ordinanza n. 3 del 2025**

**OGGETTO: ISTITUZIONE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE NEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 222 CHIANTIGIANA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE DAL GIORNO 06/03/2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI**

VISTA l'ordinanza n° 2085 del 27/08/2024 emessa dalla Provincia di Siena – Settore Viabilità, Opere Pubbliche, Espropri ed Edilizia – Servizio Viabilità finalizzata all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione tra cui del verde al fine di garantire la sicurezza degli utenti lungo le strade di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Siena;

VERIFICATA la necessità di effettuare la potatura degli alberi nel tratto della S.R. 222 Chiantigiana che attraversa il centro abitato di Castellina in Chianti;

RITENUTO necessario istituire all'occorrenza e per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi di potatura discipline provvisorie del traffico veicolare in tratti saltuari con restringimenti di carreggiata e/o riduzioni del transito alternativamente sulla corsia non impegnata dai lavori mediante scambi di corsia e/o sensi unici alternati regolati da impianti semaforici e/o movieri e/o a vista, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per la salvaguardia della pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita dell'attività di cui sopra;

ACCERTATI il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

ATTESO che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7 c. 1 l. a e 37 c. 3 del c. d. s. (D. lgs. del 30 aprile 1992, n° 285) e ss. mm.;

AI sensi dell'art. 5, 6, 7 e 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTA la propria competenza all'adozione del presente atto in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché in base al D.Lgs. n. 165/2001;

**ORDINA**

- **nel tratto della S.R. 222 Chiantigiana che attraversa il centro abitato di Castellina in Chianti** la regolamentazione del transito veicolare **all'occorrenza e per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi**, in tratti saltuari in corrispondenza dei cantieri temporanei di

lavoro, fissi e mobili, di durata inferiore alle 48 ore, mediante l'apposizione di segnaletica stradale indicante lavori in corso, restringimento carreggiata asimmetrica/simmetrica, limite massimo di velocità di 40 km/h, spostamento su carreggiata opposta, senso unico alternato mediante impianto semaforico, movieri o a vista, doppio senso di circolazione, divieto di transito, chiusura al traffico, divieto di sorpasso per autoveicoli, direzione obbligatoria sinistra e destra **dal giorno giovedì 06/03/2025 fino al termine dei lavori;**

### **DISPONE**

Sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi di polizia, di pronto soccorso ed emergenza e i mezzi indispensabili all'impresa per lo svolgimento dei lavori.

### **Il ditta esecutrice dei lavori dovrà:**

- a) apporre la prescritta segnaletica prevista dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- b) di curare il mantenimento della succitata segnaletica durante tutto il periodo dei lavori;
- c) di effettuare una tempestiva informazione all'utenza tramite idonea segnaletica, collocata con il più ampio anticipo possibile;
- d) rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'Ordinanza n° 2085 del 27/08/2024 emessa dalla Provincia di Siena – Settore Viabilità, Opere Pubbliche, Espropri ed Edilizia – Servizio Viabilità

### **INFORMA**

che, ai sensi dell'articolo 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. di Firenze entro il termine di 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I predetti termini decorrono dall'affissione all'Albo Pretorio on line della presente ordinanza.

### **COMUNICA**

A norma della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' Albo Pretorio e mediante posizionamento della segnaletica stradale.

### **AVVERTE**

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

Che il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.

**La presente ordinanza non sostituisce i titoli necessari per la realizzazione dei lavori e pertanto non deve essere considerata quale autorizzazione per la realizzazione degli stessi.**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, i dati vengono archiviati e trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza, nell'ambito di applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. Titolare del trattamento, dei dati è il Comune di Castellina in Chianti; il Responsabile interno del trattamento dati è il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Castellina in Chianti; Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune Castellina in Chianti; RPD: Società Esseti Servizi Telematici SRL [rpd@consorzioerrecablate.it](mailto:rpd@consorzioerrecablate.it).

Li, 04/03/2025

*IL RESPONSABILE*  
*LORENZINI PAOLO / InfoCamere S.C.p.A.*